

POLIZZA RC PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO

	testo versione agosto 2017	testo versione gennaio 2018
CONTRAENTE/ASSICURATO:	Avvocato che esercita la professione in forma individuale Avvocati che esercitano la professione in forma collettiva	
Art. 15 Diritto di surrogazione	La Società è surrogata, fino alla concorrenza dell'indennizzo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato. Salvo i casi di dolo, tali diritti non saranno fatti valere nei confronti delle persone elencate all'art.20 punto d), fatta salva diversa autorizzazione dell'Assicurato stesso.	La Società è surrogata, fino alla concorrenza dell'indennizzo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato. Salvo i casi di dolo, tali diritti non saranno fatti valere nei confronti delle persone elencate all'art.20 punto d).
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:		
Art. 20 punto d)	fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, sostituti processuali, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell'Assicurato, (...) fermo il diritto di regresso della Società nei confronti degli eventuali responsabili;	fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, sostituti processuali, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell'Assicurato (...) senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro non abbiano agito con dolo
Art. 20 punto e)	perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori: - <u>sottolimito di massimale di € 150.000,00 per ogni sinistro e per periodo assicurativo</u> - <u>scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € 500,00</u>	perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori: <u>nessun sottolimito di massimale</u> Documenti di Terzi: costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per sostituire o ripristinare tali Documenti, con sottolimito di € 150.000,00 (euro centocinquanta mila) per sinistro e per anno con applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € 500,00
Art. 20 punto 7)	NON PRESENTE	responsabilità derivante al contraente o all'assicurato a cagione di ingiuria o diffamazione nell'esercizio dell'attività professionale
Art. 20 punto 8)	NON PRESENTE	<u>Danni derivanti da mancato funzionamento di Sistemi di sicurezza.</u> per Sistema di Sicurezza si intende qualsiasi hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire un attacco ai sistemi informatici, un accesso non autorizzato, un utilizzo non consentito, la divulgazione di informazioni riservate o confidenziali ovvero la trasmissione di codici maligni. Sistema di sicurezza include altresì firewalls, filtri, DMZ, software antivirus, sistemi di rilevamento delle intrusioni, utilizzo elettronico di password o analoghi meccanismi di identificazione degli utenti autorizzati
GARANZIA POSTUMA		
Art. 26	<u>PER CESSATA ATTIVITA' e PER DECESSO</u> postuma 10 anni con pagamento del 150% dell'ultimo premio pagato <u>PER MANCATO RINNOVO DELLA POLIZZA</u> non prevista	<u>PER CESSATA ATTIVITA'</u> postuma 10 anni con pagamento del 100% dell'ultimo premio pagato <u>PER DECESSO</u> postuma 10 anni gratuitamente <u>PER MANCATO RINNOVO DELLA POLIZZA</u> postuma 10 anni con pagamento del 350% dell'ultimo premio pagato